

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler Stefan Sandrini
Stefan Engele
Martina Malfertheiner Oskar Malfertheiner
Stefano Seppi Massimo Moser
Andrea Tinti Michael Schieder
Stephanie Vigl Roberto Cainelli

Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

Mitarbeiter - Collaboratori

Karoline de Monte Iwan Gasser
Thomas Sandrini

Circolare

numero:	03i
del:	2020-01-09
autore:	Andrea Tinti

A tutti i nostri clienti che effettuano cessioni ed acquisti di beni in ambito intracomunitario

Novità per le cessioni intracomunitarie: iscrizione al VIES e dichiarazione INTRASTAT divengono requisiti sostanziali dal 1.1.2020

1 Premessa

Come noto¹, con una direttiva UE² in materia di IVA è stata prevista una nuova disciplina per le cessioni intracomunitarie che entra in vigore dal 1.1.2020³. Tra le novità introdotte⁴ contano anche condizioni più stringenti perché un'operazione possa qualificarsi come cessione intra-Ue di beni e possa beneficiare del regime di non imponibilità IVA nello Stato membro di origine. Le novità prevedono che a partire dal 2020:

- l'iscrizione nel registro VIES (VIES) e
- la dichiarazione INTRASTAT,

due requisiti precedentemente considerati formali, diventano requisiti sostanziali per godere del regime di non imponibilità IVA nello Stato membro di origine.

Il legislatore nazionale non ha ancora provveduto a recepire nell'ordinamento interno le richiamate disposizioni. Tuttavia, considerato che le disposizioni contenute nella direttiva appaiono sufficientemente dettagliate da consentirne la diretta applicazione, le regole armonizzate **dovrebbero considerarsi efficaci**, ai fini IVA in Italia, anche in assenza di formale recepimento interno⁵.

Si ricorda, a tal proposito, che l'Agenzia delle Entrate storicamente aveva ritenuto l'iscrizione all'archivio VIES requisito a **carattere sostanziale** per l'applicazione del regime di non imponibilità e che solo in occasione del Videoforum del **23 gennaio 2019** ha mutato determinazione pronunciandosi in maniera conforme all'opposto orientamento della Corte di Giustizia Ue, consolidatosi nel tempo.

2 Conseguenze delle norme UE in vigore dal 1.1.2020

In sintesi, a decorrere dal 1° gennaio 2020, perché sia riconosciuto il regime di favore è

1 Vedi nostre circolari precedenti n. 102/2019 e n. 2/2020

2 Direttiva 2018/1910/UE che ha modificato la direttiva 2006/112/CE

3 La nuova disciplina, prevista dalla direttiva 2018/1910/UE e dal Regolamento UE 282/2011, diviene efficace a decorrere dall'1.1.2020.

4 Con le modifiche apportate alla formulazione dell'art. 138 della direttiva 2006/112/Ce, ad opera della direttiva 2018/1910/Ce

5 in ragione del principio di efficacia diretta delle direttive comunitarie, qualora la norma sia chiara, precisa e incondizionata non richiedendo, pertanto, misure di recepimento nazionale. In senso difforme si veda Assonime, circ. n. 29/2019

I - 39100 Bozen - Bolzano, via Cavour - Straße 23/c, Tel. +39 0471 062828, Fax +39 0471 062829

E-Mail: info@winkler-sandrini.it, certificata E-Mail PEC: winkler-sandrini@legalmail.it

Internet <http://www.winkler-sandrini.it>, Steuer- und MwSt.-Nummer 0144587 021 3 codice fiscale e partita IVA Raiffeisenkasse Bozen, Cassa Rurale di Bolzano - IBAN IT05 V 08081 11600 000300018180 - SWIFT RZSBIT21003

necessario siano integrati cinque – e non più quattro – presupposti:

- 1) l'operazione ha ad oggetto beni mobili materiali spediti o trasportati dal venditore o dall'acquirente o da terzi per loro conto da uno Stato membro ad un altro (requisito territoriale);
- 2) l'operazione ha luogo tra un cedente soggetto passivo nello Stato membro in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio e un cessionario soggetto passivo (o ente non soggetto passivo) che agisce in quanto tale in uno Stato membro diverso da quello in cui ha origine la movimentazione dei beni; **secondo le nuove disposizioni, inoltre, l'acquirente è tenuto a comunicare al cedente il proprio numero identificativo IVA** (requisito soggettivo);
- 3) l'accordo tra le parti prevede il trasferimento del diritto di proprietà su beni mobili materiali (requisito della proprietà);
- 4) l'accordo tra le parti è a titolo oneroso (requisito dell'onerosità);
- 5) il cedente provvede a **presentare l'elenco riepilogativo** delle cessioni intra-Ue, riportando le informazioni riguardanti l'operazione posta in essere, secondo il disposto degli [artt. 262](#) e ss della Direttiva 2006/112/CE (requisito "comunicativo").

Ne segue che due adempimenti ritenuti nel passato formali assurgono adesso a requisiti sostanziali:

- l'iscrizione dell'acquirente nell'archivio del sistema VIES da cui scaturisce, al contempo, l'obbligo posto a carico di quest'ultimo di comunicare alla controparte il numero identificativo IVA e l'obbligo posto a carico del cedente di verificare (conservandone prova) l'esistenza dell'iscrizione e la correttezza del dato comunicato;
- la presentazione da parte del cedente degli elenchi riepilogativi delle cessioni intra-Ue in maniera (completa e) corretta.

2.1 Numero identificativo IVA

Come si legge anche nelle Note esplicative della Commissione europea "2020 Quick Fixes", la nuova formulazione dell'art. 138 della direttiva 2006/112 non richiede che il numero di identificazione IVA sia rilasciato al cessionario dall'autorità fiscale dello Stato membro di destinazione dei beni; è infatti sufficiente che si tratti di una identificazione IVA attribuita da uno Stato membro diverso dal quello di origine dei beni.

2.2 Comunicazione del numero identificativo IVA

Quanto alla forma e al contenuto della comunicazione tra le parti, questa non è specificatamente individuata dal legislatore unionale; tuttavia, il fatto che la fattura emessa dal cedente riporti il numero di partita IVA dell'acquirente porterebbe a concludere che la comunicazione sia avvenuta.

3 Conclusioni ulteriori

Osservando il nuovo dettato da una diversa angolazione, si può concludere che il regime di non imponibilità per le cessioni intra-Ue di beni **non** è applicabile al verificarsi anche solo di uno dei seguenti casi:

- il cessionario comunica, quale proprio numero identificativo IVA, quello rilasciato dallo Stato membro in cui ha inizio la spedizione o il trasporto dei beni;
- il cedente riceve dal cessionario l'indicazione di un numero di partita IVA che non risulta dal database VIES;
- il cedente non ha presentato l'elenco riepilogativo INTRASTAT o lo ha presentato riportando dati non corretti, salvo che egli possa giustificare l'inadempimento secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti (e.g. secondo le Note esplicative, il cedente dimostra di avere incluso l'operazione nel listing del mese successivo per puro errore materiale, etc.).


In tali circostanze, non essendosi verificati tutti i presupposti prescritti, l'operazione sarebbe da assoggettare ad imposta secondo la normativa vigente nello Stato membro di origine del bene.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Peter Winkler Sandrini". The signature is written in a cursive, flowing style with some overlapping letters.